



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

► **ORIGINALE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **20**

SEDUTA:

Pubblica

Non Pubblica

Data **31/07/2025**

SESSIONE:

Ordinaria

Straordinaria

Urgente

CONVOCAZIONE:

1^a

2^a

PARERE

Esprimo parere favorevole di regolarità tecnica sulla retroscritta proposta di deliberazione

Il Funzionario Resp.le
(Ing. Fanizza Pasquale)

OGGETTO:	ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE FER - REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI REGOLATI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE.
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 17,42 in prosiegua, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	P/A	N.	Cognome e Nome	P/A
1	Saccomanno Michele	P	10	Di Maggio Susanna	P
2	Pinto Martino Salvatore	P	11	Leccese Cosimo Damiano	P
3	Tieni Nicola	P	12	Longo Alberto	N
4	Morleo Lucrezia	P	13	Calò Vita	P
5	Missere Serena Lucia	N	14	Natalini Roberta	N
6	Gallù Giuseppe	P	15	Birtolo Sabrina	P
7	Di Gaetano Marcella	P	16	Cesaria Francesca	P
8	Gemma Giuseppe Saverio	P	17	Epifani Baldassarre	P
9	Barbarello Anna	N			

P= Presente
C= Collegamento

Presenti n.	13
Assenti n.	4

Presiede Gemma Giuseppe Saverio, nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa alla seduta l'avv. Angela Nozzi, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri:

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
 Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore al ramo, Avv. Giuseppe Gallu',

Premesso che:

I regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili sono indicati dalla Legge 11/2024, dal Decreto Legislativo n. 190/2024 visto il Decreto Legislativo n. 199/2021, il D.L. 17/2022, il D.L. 181/2023 e vista la L. R. 7 Novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, che *ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;*

L'iter autorizzativo per l'installazione di impianti regolati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) nella fattispecie ricomprende:

- a) la comunicazione al Comune per le attività in *edilizia libera* ;
- b) *la procedura abilitativa semplificata (PAS)*;
- c) *l'autorizzazione unica (AU)*;

Il D.L. (Decreto Energia) 181/2023, convertito con la Legge 11/2024, fornisce una descrizione dettagliata delle procedure autorizzative appena enunciate, individuando le fasi del procedimento e i relativi termini. Il comma 9-sexies della L. 11/2024, aumenta le soglie di potenza per cui gli impianti fotovoltaici situati in determinate aree devono essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale, portando i limiti da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW.

Il successivo comma, il 9-septies, innalza da 10 a **12 MW** la potenza al di sotto della quale gli impianti fotovoltaici possono beneficiare della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) anziché richiedere un'autorizzazione unica (AU). Il comma 9-octies specifica che tali semplificazioni si applicano esclusivamente ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

Norme speciali sono poi previste per gli impianti fotovoltaici in aree agricole e in particolare per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale. In tal caso, oltre a poter accedere ai meccanismi di incentivazione, se distano non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, possono sempre essere sottoposti a procedura abilitativa semplificata.

Atteso che:

In materia di energia, sulla base della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, Stato e Regioni concorrono nell'elaborazione della normativa di riferimento. Nello specifico, lo Stato determina i principi fondamentali, le Regioni e le Province Autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali.

Nell'ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e *enti locali* in materia di autorizzazioni per gli impianti alimentati da FER, assetto che aveva già preso forma con il D.Lgs. n. 112/98.

Con **DGR n.1484 del 4 novembre 2024**, la Giunta Regionale ha provveduto all'adozione dell'Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Considerato che:

- con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico.
- Ai sensi del D.Lgs. 387/2003, art. 12, comma 1, “le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”.
- In riferimento al rapporto fra tutela paesaggistico-ambientale e utilizzazione di fonti energetiche, l’art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004, in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede che “le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale”.
- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, disciplina l’eventuale determinazione di *misure di compensazione a favore dei Comuni*, di carattere ambientale e territoriale non meramente patrimoniali o economiche.

considerato

- il D.M. 10/09/2010, recante: “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, stabilisce nell'allegato 2 la legittimità delle misure compensative a favore delle Amministrazioni Comunali, **nella misura non superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto**, così come definito al punto 2, lettera h) del suddetto Allegato 2 viste tutte le direttive in ambito di riequilibrio ambientale e territoriale *in alternativa anche* attraverso un contributo di compensazione da applicare secondo uno schema di convenzione ;
- tali misure compensative, in conformità ai criteri di cui all’Allegato 2 – che si fanno proprie con la presente determinazione - delle Linee Guida D.M. 10/09/2010, *possono* consistere in interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, in interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti da fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.
nel rispetto dei seguenti criteri:
- possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f), della Legge n. 239/2004;
Il concetto sostanziale è che gli impatti negativi debbano essere prioritariamente mitigati e che le compensazioni, quindi, debbano essere relative ad impatti non evitabili o mitigabili (pertanto agli impatti residuali), seguendo il percorso logico:

1. progettazione dell'opera/intervento orientata ad evitare gli impatti negativi sull’ambiente;
2. ricorso a modalità realizzative volte a ridurre gli impatti negativi;
3. mitigazione degli impatti negativi comunque generati;
4. compensazione degli impatti residuali.

Considerato inoltre che:

- è intenzione di questa Amministrazione Comunale tutelare e monitorare il territorio di Torre Santa Susanna, in quanto rappresenta una notevole ricchezza da preservare;
- è intenzione di questa Amministrazione Comunale di dotarsi di una mappa georeferenziata con l'indicazione di tutti gli impianti FER in dotazione al territorio;
- è intenzione di questa amministrazione Comunale, di monitorare il ciclo di vita degli impianti ubicati sul territorio, anche al fine di verificare le procedure di dismissione ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine del ciclo produttivo;
- è intenzione di questa Amministrazione Comunale ponderare gli interessi rilevanti per legge adottando misure compensative previste per legge, orientate al miglioramento ambientale;
- è necessario tutelare le attività agricole di maggior interesse per il nostro territorio (olivicoltura, produzione di ortaggi, seminativi, vigneti);
- che ad oggi il territorio Comunale è interessato da un rilevante numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in zone tipizzate urbanisticamente dal vigente strumento Urbanistico come "zone agricole" ricadenti nell'ambito paesaggistico "la campagna Brindisina";
- considerato che si pone l'esigenza di monitorare e controllare il possibile proliferare, in particolare, dei progetti relativi ad impianti fotovoltaico che insistono su aree con destinazione agricola del territorio Comunale;
- si rende necessario dare indicazioni agli Uffici Comunali preposti per quanto di competenza, alla verifica delle procedure di verifica controllo e monitoraggio;

viste le normative di settore, meglio descritte in premessa;

stabilito che si rende necessario dotare il Comune di Torre Santa Susanna di apposito regolamento che intenda disciplinare sul territorio il proliferarsi di richieste inerenti l'utilizzo di Fonti energetiche alternative (FER);

convenuto che il Comune di Torre Santa Susanna e le Società operanti in ambito di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile (FER) in applicazione di quanto disposto all'art. 1, comma 5, della legge 239/2004, intendono definire e determinare gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale da assumere a carico del Proponente nei confronti ed in favore del Comune di Torre Santa Susanna in conseguenza della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto, secondo le condizioni e nei termini stabiliti da apposita Convenzione da stipularsi tra le parti.

Verificato e condivisi i citati schemi di convenzione (schema di convenzione **AU** – schema di convenzione **PAS**), a seguito di confronti tra le parti, sono stati perfezionati nella forma attuale, secondo gli schemi allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto lo schema di convenzione meritevole di favorevole adozione, anche alla luce del pubblico interesse insito nella realizzazione di un impianto di produzione di energia alternativa, che persegue obiettivi sostenibili per l'ambiente e per il territorio;

Ritenuto peraltro di stabilire che per quanto attiene gli interventi di cui ai progetti FER ricadenti nel territorio comunale, gli stessi potranno avere corso, solo dopo la sottoscrizione della convenzione di cui allo schema allegato al presente atto;

Tutto ciò premesso,

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la

legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: voti favorevoli: 11, voti contrari: 2 (Birtolo S., Epifani B.), astenuti //, su 13 Consiglieri presenti, assenti 4 (Missere S., Barbarello A., Longo A., Natalini R.)

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e richiamato,

- 1) **Di adottare** Il "*Regolamento per l'installazione di impianti regolati da fonti di energia rinnovabile FER*";
- 2) **Di adottare gli allegati schemi di convenzione (AU – PAS)** allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, regolante i rapporti tra il Comune di Torre Santa Susanna e la Società Proponente, per la compensazione e il riequilibrio ambientale.
- 3) **Di dare atto** che per i progetti in itinere, gli schemi di convenzione allegati dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale e stipulati prima dell'inizio dei lavori ricadenti sul territorio comunale, una volta definito il procedimento di approvazione dei relativi progetti; rimane l'obbligo per gli impianti già in esercizio, di sottoscrivere lo schema di convenzione così per come stabilito in premessa;
- 4) **Di dare atto** l'adozione del *Regolamento per l'installazione di impianti regolati da fonti di energia rinnovabile FER* non comporta oneri a carico del bilancio dell'ente;
- 5) **Di dare atto** che la suddetta Convenzione non comporta oneri a carico del bilancio dell'ente;
- 6) **Di delegare** il Responsabile del Settore "URBANISTICA" alla predisposizione degli atti consequenziali.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: voti favorevoli: 11, voti contrari: 2 (Birtolo S., Epifani B.), astenuti //, su 13 Consiglieri presenti, assenti 4 (Missere S., Barbarello A., Longo A., Natalini R.)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.

“Regolamento per l’installazione di impianti regolati da Fonti di Energia Rinnovabile”

Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo pretorio, sul sito internet istituzionale del Comune di Torre Santa Susanna, e sarà trasmesso agli uffici Regionali competenti al fine di garantire il rispetto in tutte le connesse procedure autorizzative, incluse le Valutazioni Ambientali necessarie alla realizzazione degli impianti FER (Fonte Energia Rinnovabile).

Art. 1 DEFINIZIONI

1.1 Per “Fonti Rinnovabili” si intendono quelle elencate dal D.Lgs 190/2024 e s.m.i., ovvero: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

1.2 Per “impianti” si intendono quelli di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e, saranno considerati “grandi” se di potenza *superiore* a **1 MW** elettrico.

1.3 Per “Proponente” si intende il soggetto che intende realizzare un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile sul territorio comunale.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE E PROCEDIMENTIAUTORIZZATIVI

2.1 Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili con produzione di Energia FER, *anche già in esercizio prima dell’entrata in vigore del presente regolamento Comunale.*

2.2 Alla luce della normativa Nazionale e Regionale vigente in materia, le procedure abilitative finalizzate all’installazione degli impianti in premessa, sono rappresentate dalle seguenti procedure autorizzative:

interventi soggetti ad Edilizia Libera

Sezione Interventi di nuova realizzazione

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a **12 MW**, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato;

b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:

1) inferiore a **12 MW**, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a **1 MW**, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a **5 MW** installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture, di potenza:

1) inferiore a **10 MW**, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;

2) fino a **1 MW**, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;

e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a **5 MW** che consentono la continuità dell’attività agricola e pastorale;

f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

- g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;
- h) impianti **Eolici** con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri;
- l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
- m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a **10 MW**, installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
- n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
- o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
- p) unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza nominale utile fino a 200 kW;
- r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere m), n), o), p), q), per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;
- s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici, con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
- t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a **10 MW**;
- u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a **10 MW**;
- v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:

a) modifiche su impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, a condizione che:

1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l'area occupata e comportino una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell'impianto, a prescindere dalla potenza risultante;

2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, non comportino un incremento dell'altezza mediana dei moduli superiore a quella della balaustra perimetrale;

3) nel caso di moduli fotovoltaici su edifici, che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;

4) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l'integrazione architettonica;

b) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono nella sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 20 per cento;

c) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle relative alla soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante, consistono in una riduzione di superficie o di volume, indipendentemente dalla sostituzione o meno degli aerogeneratori;

d) modifiche su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

1) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;

3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un'altezza massima, da intendersi come il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore esistente, moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore esistente, il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h_1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d_2) e dell'aerogeneratore esistente (d_1): $h_2 = h_1 * (d_2/d_1)$;

4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

5.1) d_1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

5.2) n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

5.3) d_2 : diametro nuovi rotori;

5.4) h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;

e) modifiche su impianti idroelettrici esistenti, abilitati o autorizzati senza incremento della portata derivata e senza incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, a prescindere dalla potenza elettrica risultante, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento;

f) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

g) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;

h) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;

i) sostituzione di unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 20 del 2007;

l) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;

m) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria;

n) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravii degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 10 per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento;

o) modifiche su elettrolizzatori esistenti, abilitati o autorizzati, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW, purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o autorizzati, un incremento dell'altezza dei manufatti superiore al 10 per cento né un incremento delle volumetrie superiore al 30 per cento;

p) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.

Interventi in regime di PAS

Sezione I - Interventi di nuova costruzione

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:

a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), numero 1, della sezione I dell'allegato A, i cui moduli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

sono collocati con qualsiasi modalità su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;

b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a **12 MW** nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a **12 MW** i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;

d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a **5 MW** e fino a **15 MW** installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

e) impianti fotovoltaici di potenza inferiore a **12 MW** collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione, diversi da quelli di cui all'allegato C, sezione I, lettera aa) e sezione II, lettera z);»;

f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) della sezione I dell'allegato A nonché da quelli di cui alla presente sezione, di potenza fino a 1 MW;

g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo restando l'obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese dalla conclusione della rilevazione;

i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di concessione;

l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;

m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione:

1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;

2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;

o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a **12 MW**, a servizio di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

p) impianti solari termici, con potenza termica fino a **12 MW**, asserviti a processi produttivi;

q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a **50 MW**;

r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;

t) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;

u) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;

aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;

bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

Sezione II - Interventi su impianti esistenti

1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:

a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, la riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento;

b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all'interno della zona A) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;

c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;

d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 50 MW;

e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;

g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;

h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h), asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;

l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri cubi/ora;

m) modifiche su impianti a biometano in esercizio, abilitati o autorizzati che non comportino un incremento dell'area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione, a condizione che:

1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla realizzazione degli interventi;
2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;

3) l'eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al 50 per cento;

n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.

2. Qualora gli interventi di cui alla presente sezione comportino un incremento di potenza di impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante dall'intervento medesimo non può superare le soglie stabilite negli allegati II, II-bis, III e IV, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il primo periodo non si applica ai casi per i quali la presente sezione rechi disposizioni specifiche in relazione alla potenza.

Interventi in regime di autorizzazione unica (AU)**Sezione I - Interventi di competenza regionale**

1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente agli allegati A e B della D.Lgs 190/2024 e smi, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:

a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a **300 MW**;

b) impianti solari termodinamici di potenza fino a **300 MW**;

c) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a **300 MW**, nonché quelli posti all'interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;

d) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a **300 MW**;

e) impianti geotermoelettrici di potenza fino a **300 MW**, esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;

f) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

- g) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a **300 MW**;
- h) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità di generazione:
- 1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
 - 2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- i) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 50 MW e fino a 300 MW;
- l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- m) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
- n) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
- o) impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
- p) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;
- q) impianti di cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 20 del 2007 asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- r) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
- s) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente sezione;
- t) impianti di accumulo elettrochimico connessi o asserviti ad impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o inferiore a 300 MW autorizzati ma non ancora realizzati;
- u) impianti di accumulo elettrochimico ubicati in aree diverse da quelle individuate alla lettera aa) della sezione I dell'allegato B, in grado di erogare autonomamente servizi a beneficio della rete elettrica nazionale, di potenza inferiore o pari a 200 MW
- v) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui alle precedenti lettere, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- z) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati che comportino una potenza complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione, comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dagli impianti medesimi, risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete;
- aa) impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi realizzati da dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.

2.3 La **PAS** è attiva mediante la presentazione di una dichiarazione da parte del Proponente all'Ente comunale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Qualora siano necessari atti di assenso di competenza comunale e non allegati alla dichiarazione, il Comune provvederà a renderli ed il provvedimento della PAS si intenderà sospeso sino al rilascio dei nulla-osta, con conseguente determina dirigenziale di approvazione PAS (D.Lgs 190/2024).

2.4 se la tutela del vincolo compete ad un'altra amministrazione, ed il suo parere non è allagato alla PAS, il Comune entro 20 giorni dalla presentazione di quest'ultima provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli art. 14 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241. In tal caso, il perfezionamento della PAS, sarà sospeso sino alla determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi o sino all'espletamento dei rimedi previsti per i dissensi qualificati ex art. 14 quinquies Legge 241/90.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

2.5 La dichiarazione del proponente deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto:

- agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;
- al Regolamento Edilizio vigente (RET);
- al presente regolamento in materia di disciplina di impianti FER.

2.6 Alla PAS deve essere allegato anche il provvedimento di concessione, redatto dal gestore della rete ed accertato dal proponente, nonché l'indicazione dell'impresa alla quale si vogliono affidare i lavori, completa di DURC. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato, rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

2.7 La comunicazione relativa alle *attività di Edilizia Libera* ai sensi dell'art. 6 del DPR 380/2001 s.m.i, si applica ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili come stabiliti dal D.Lgs 190/2024 s.m.i. Si applica inoltre:

- agli impianti fotovoltaici da realizzare sugli edifici e che dovranno essere aderenti o integrati nei tetti. Essi devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie di impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato l'impianto *e non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004 s.m.i.* , salva l'acquisizione del relativo parere di competenza.

- agli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscano elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline precedentemente o contestualmente autorizzate.

2.8 Agli impianti di cui alle precedenti punti 2.7, non si applica il regime delle aree non idonee delle distanze, delle misure compensative, delle garanzie di dismissione di impianto a cui il presente regolamento fa riferimento.

2.9 Rimane ferma la disciplina di cui alla Parte II del TUA (Testo unico dell'Ambiente D.Lgs 152/2006 s.m.i.) nonché ogni altra previsione di legge riferita a qualunque tipologia di Impianto a cui, il presente regolamento fa riferimento.

2.10 Il regime di **AUTORIZZAZIONE UNICA**, si applica agli impianti per la produzione elettrica con capacità di generazione come stabiliti dal D.Lgs 190/2024 e s.m.i. Il relativo procedimento, in cui confluiscono i procedimenti previsti dalla Parte II del TUA è gestito dalla Regione Puglia – salvo il superamento dei limiti previsti per la competenza attribuita al MATTM – ed è disciplinato per quanto di competenza comunale anche dal presente regolamento comunale.

2.11 In ogni caso, ivi incluse le procedure di cui alla parte II del Testo Unico dell’Ambiente (DLgs 152/2006), si reputa unica la domanda proveniente da soggetti, anche diversi, ma riferibili ad un medesimo centro di interessi. Eventuali frazionamenti di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tuttavia riconducibili allo stesso proponente, o stesso progetto, non andranno considerati isolatamente ai fini del calcolo della potenza nominale per l’assoggettabilità alla diversa procedura (Libera, PAS, AU - V.A. art. 19 TUA, VIA art. 23 TUA), reputandosi invece cumulata la complessiva potenza erogata. Tale valutazione potrà essere effettuata, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, nel corso dell’eventuale procedimento di voltura per cessione dell’impianto o dei diritti sullo stesso, totale o parziale sempre nel rispetto delle garanzie partecipative e procedurali previste dalla L. 241/90 e s.m.i.

Art. 3 AREE NON IDONEE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

3.1 si considerano *non idonee* all’installazione di impianti:

- le zone di importanza ambientale e storica (zona A “centro storico – Ambientale”)
- le aree costituenti punti di interesse archeologico;
- le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale, salvo il rilascio del parere dell’ente competente;
- le aree agricole di pregio, da intendersi quali aree che, anche parzialmente, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero successivamente: siano destinate alla produzione di prodotti tipici del territorio e subordinate a rigorosi disciplinari di identificazione e produzione; quelle adibite a pascolo ed alle colture agronomiche classificate biologiche; le aree adibite al pascolo ed alle colture agronomiche gestite da aziende titolari di marchi tipici di zona. A tal fine, si rende necessaria una relazione tecnica giurata sotto forma di perizia redatta da un agronomo o figura equipollente, che accerti ed asseveri nei modi e forme di legge, la natura dell’area ed il rispetto della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. L’ufficio tecnico è preposto alla verifica della documentazione proposta ed alla richiesta di ogni ulteriore e necessaria documentazione integrativa finalizzata al rispetto dei requisiti richiesti.

Art. 4 DISCIPLINA DELLE DISTANZE

4.1 stante l’impatto ecologico, territoriale e paesaggistico, degli impianti FER, nelle zone diverse da quelle non-idonee elencate nel precedente articolo, gli impianti devono rispettare rigorosamente le distanze disciplinate dal presente articolo. La distanza viene calcolata dalle strutture generatrici di energia più vicine al punto più vicino del perimetro della proprietà o del manufatto (strada, fabbricato...), incluse pertinenze stradali, aggetti, porticati, etc.

4.2 FASCE DI RISPETTO, ACCESSI, DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DALLE STRADE

Le opere che possono ricadere in fascia di rispetto stradale (viabilità, recinzioni, alberate, costruzioni e impianti tecnologici fuori terra) si devono adeguare alle prescrizioni di cui alle seguenti norme:

Fasce di rispetto e distanze:

- artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992;
- art. 26 e 27 del D.P.R. 495/1992;
- D.M. 1404/1968;
- D.M. 10.09.2010;

Piantagioni e siepi:

- Art. 29 del D. Lgs. 285/1992;
- Art. 26 del D.P.R. 485/1992: in particolare ○ Alberature: la distanza minima “d” delle alberature dal confine stradale è pari a 6 m; per altezze “h” maggiori degli alberi (considerate a completamento del ciclo vegetativo) occorre rispettare una distanza pari a tale altezza. ($d = h$ dove $h > 6$ m); ○ Siepi vive: per altezza superiori a 1 m si deve rispettare la distanza di 3 m. ○ Recinzioni con altezza inferiore a 1 m o cordoli di altezza inferiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 1 m ○ Recinzioni con altezza superiore a 1 m o cordoli di altezza superiore a 30 cm: distanza minima dal confine stradale pari a 3 m;

Fabbricati, muri e opere di sostegno:

- Art. 30 del D. Lgs. 285/1992;
- Art. 26 del D.P.R. 485/1992: in particolare: ○ Nuove costruzioni e simili: 30 m dal confine stradale (10 m per casi previsti dal medesimo articolo) ○ Muri di cinta su strade di tipo C: distanza minima di 3 metri ○ Armadietti: nel rispetto delle distanze previste dall’art. 20, c. 2 del Codice della strada e dell’art. 29, c.1, del Regolamento Attuativo, e comunque a condizione che non costituisca pericolo per la circolazione stradale lungo la strada provinciale;

Intersezioni:

- Art. 16 del D. Lgs. 285/1992;

Accessi su strada pubblica:

- art. 22 del D. Lgs. 285/1992;
- art. 45 del D. Lgs. 285/1992;

Per quanto riguarda gli accessi privati su strada *comunale*, valgono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

1. qualora insistenti su tracciato esistente, dovranno risultare forniti di regolare autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio o comunque risultare legittimamente realizzati;
2. qualora di nuova realizzazione, il progetto dovrà prevedere il riposizionamento dell’accesso in modo da rispettare i requisiti di distanza e di visibilità dall’intersezione esistente, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento attuativo al Codice della Strada (DPR 495/1992), del DM 05.11.2001 (Norme funzionali e geometriche per la

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

costruzione delle strade), del DM19.04.2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali);

3. Tale progetto di nuova realizzazione dovrà essere approvato - previa presentazione di richiesta di concessione corredata da idonea documentazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - all'Ufficio Servizi Finanziari della Provincia di Brindisi.

Distanza degli aerogeneratori dalle strade:

Ai sensi del D.M. 10.09.2010, all. 4, punto 7, la distanza degli aerogeneratori dalle strade deve essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore, con un minimo di 150 m e comunque non inferiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, opportunamente calcolata in fase di progetto.

Le distanze tra aerogeneratori dovranno rispettare la normativa vigente e comunque non dovrà essere inferiore a mt 200.

ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI

I lavori di attraversamento longitudinale vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c. 7 del D.P.R. 16-12-1992, n. 495, e in particolare le occupazioni longitudinali in sotterraneo vengano effettuate ove possibile "al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa". L'attraversamento longitudinale dovrà essere intervallato da appositi pozzetti da realizzare esclusivamente esternamente alla carreggiata stradale, la cui distanza dovrà consentire eventuali interventi di manutenzione per la riparazione dei guasti senza intaccare la sede stradale mediante sfilaggio dei cavi e reinfilaggio tramite gli stessi pozzetti. In ogni caso i giunti dovranno essere realizzati in pozzetto.

ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI

I lavori di attraversamento trasversale in sotterraneo vengano effettuati rispettando le prescrizioni contenute nell'art. 66, c.1 del D.P.R. 16-12- 1992, n. 495, e in particolare venga posizionato in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti e realizzato, ove possibile, con sistema a spinta (scavi a limitato impatto ambientale di cui al D.M. 1.10.2013, art.5, c. 5 e articoli 7 e 8: perforazione orizzontale) I lavori di attraversamento trasversale con strutture sopraelevate (D.P.R. 495/1992, art. 66, c. 4) devono presentare sostegni opportunamente distanziati dalla sede stradale, per consentire ampliamenti e comunque a distanza non inferiore all'altezza dei sostegni misurata dal piano di campagna. L'altezza delle linee elettriche aeree sul piano viabile nel punto più depresso deve rispettare quanto prescritto all'art. 66, c. 5 del D.P.R: 495/1992.

RIPRISTINI

L'intervento di ripristino dovrà essere supportato da elaborati scritto-grafici a firma di tecnico abilitato dai quali si possa evincere chiaramente che l'intervento ha caratteristiche tecniche tali da:

a. evitare la formazione di cedimenti differenziali;

b. mantenere in efficienza il ripristino per almeno dieci anni, nelle condizioni ordinarie di traffico del tratto interessato.

Nel caso di scavo tradizionale, i ripristini devono seguire le seguenti prescrizioni:

1. Prevenire qualunque cedimento della sovrastruttura stradale
2. Il rinterro e ripristino deve essere fatto con “ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto plastico della sovrastruttura” (D.M. 1.10.2013, art. 9, c. 5), anche eventualmente ricorrendo a malta cementizia (preferibilmente del tipo “geomix” ad elevato spandimento, con caratteristiche tecniche controllate) con opportuno dosaggio, così come previsto dal successivo c. 7.
3. Il ripristino di binder e usura avviene con fresatura allargata di 1 metro su entrambi i lati dello scavo (art. 7, c. 8). Si precisa che tale larghezza è da intendersi come misura minima, in quanto il progettista dovrà valutare se le condizioni locali e lo stato della strada (presenza di ormaie, sconnessioni ecc.) richiedano un ripristino più ampio, dovendo comunque assicurare il regolare deflusso delle acque, la pendenza trasversale prevista, e che lo stesso ripristino non determini irregolarità della sezione stradale;
4. Posa di nastro monitore a profondità di 30 cm (art. 9, c. 6); 5. Ricoprimento minimo 100 cm dall’estradosso del cavidotto.

In particolare, i ripristini dovranno essere eseguiti seguendo le seguenti prescrizioni:

- a. Rispettando gli spessori minimi di cm 3 per il tappetino d’usura e di cm 5 per il binder, secondo quanto riportato nell’allegato C del C.S.A.;
- b. la miscela bituminosa deve rispecchiare quanto riportato nelle tabelle A6, A7 e A8 dell’allegato C del C.S.A.;
- c. la mano di attacco deve rispettare quanto prescritto nell’allegato E;
- d. la segnaletica orizzontale deve rispettare quanto prescritto nell’allegato F;
- e. Particolare cura dovrà essere osservata in corrispondenza dello stacco tra le zone oggetto di intervento e quelle non oggetto e senza creare alcun dislivello (scalino), né in senso longitudinale, né in senso trasversale.

Art. 5 IDONEITA' DELLE AREE E LIMITI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

5.1 nella localizzazione delle aree di impianto, dovrà essere data preferenza in coerenza con le linee guida di cui al D.M. del 2010 a quelle compromesse da attività antropiche, pregresse o in atto tra cui: siti industriali, aree P.I.P., cave dismesse, ex discariche, siti contaminati di cui al D.Lgs 152/2006 e previa messa in sicurezza, affinché siano contenuti al minimo gli impianti sul sistema ecologico, le interferenze dirette e indirette sull’ambiente legate all’occupazione del suolo.

5.2 le prescrizioni sulle distanze e sull’idoneità delle aree destinate all’installazione costituiscono linee guida di riferimento in tutti i procedimenti afferenti gli impianti.

Art. 6 CONTENUTI PROGETTUALI E CRITERI DI VALUTAZIONE

6.1 per tutte le tipologie di impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, occorrerà obbligatoriamente provvedere a soddisfare le seguenti disposizioni:

- rispetto della tutela del suolo

- Non potrà essere alterata la morfologia dei suoli;
- Non sono ammesse variazioni alla pendenza dei terreni oltre il limite di 1%;

- Rispetto alla tutela del paesaggio:

- per il Fotovoltaico a terra l'insieme dei pannelli dovrà fornire una figura geometrica di forma regolare;
- i pannelli come anche gli Aerogeneratori, dovranno essere disposti in file tra loro parallele;
- la struttura a sostegno degli impianti dovrà essere realizzata con elementi metallici di colore analogo alla parte inferiore del pannello;
- per gli impianti Fotovoltaici non sono ammesse murature, né per le opere fondali, né per quelle di sostegno;
- gli impianti a rete necessari per l'allacciamento alle linee esistenti, dovranno essere realizzati totalmente interrati in terreni di cui se ne dispone la titolarità legale;
- l'altezza dei fabbricati pertinenziali (inverter, accumulatori, cabine elettriche ed ogni altro fabbricato che lo sviluppo della tecnica riterrà necessario), non dovrà essere superiore a cm 240 e detti fabbricati dovranno essere realizzati con colori idonei e massimizzare il loro mascheramento;
- la viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali ovvero in terra battuta, in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi;

- Rispetto alla tutela dell'ecosistema:

- l'illuminazione notturna dell'impianto dovrà garantire la riduzione dell'inquinamento luminoso e il minor consumo di energia elettrica;
- la vegetazione insistente sul suolo dell'impianto sia in occasione della realizzazione che della gestione dell'impianto, dovrà essere decespugliata meccanicamente e comunque senza l'utilizzo di diserbanti;
- per evitare l'effetto "Lago";

Ciascun campo non potrà superare l'estensione di 15.000 mq di superficie;

per gli impianti più vasti oltre questa estensione si dovrà provvedere a "spezzare" gli impianti realizzando dei filari di vegetazione arbustiva autoctona di larghezza non inferiore a 30 mt;

nella parte superiore dei pannelli fotovoltaici, dovranno essere apposte delle fasce colorate tra ogni modulo al fine di interrompere la continuità cromatica e annullare il cd “effetto acqua” o “effetto lago” che potrebbe confondere l’avifauna, con gravi rischi di collisioni.

Dovranno essere realizzati dei corridoi ecologici per il passaggio della fauna locale e per limitare la frammentazione degli habitat.

-Rispetto della tutela della rete idrica

Non dovranno essere alterati i corsi d’acqua e tutta la rete idrografica primaria e secondaria;

- gli impianti dovranno rispettare:

- la distanza di 10 m dagli impluvi;

- la distanza di almeno 50 metri per lato (corso d’acqua/canale ecc..) salvo distanze maggiori imposte dagli enti competenti;

- al fine di evitare ogni contaminazione, le cabine di storage, degli inverter e di trasformazione dovranno essere isolate dal terreno con appositi basamenti idonei a garantire la non permeabilità (anche in deroga al divieto di realizzare opere in muratura previste dai punti precedenti).

6.2 la possibilità di installazione di impianti alimentati da FER è subordinata alla verifica di conformità al presente Regolamento Comunale, con l’obbligo del proponente di presentare una relazione dettagliata per agevolare detta verifica, ai sensi di quanto di seguito disposto.

6.3 oltre a tutta la documentazione prevista dalla vigente legislazione, la relazione di accompagnamento al progetto, al fine di consentire la valutazione di questo Comune, nonché evidenziare l’esistenza di possibili impatti cumulativi di più impianti tra aree adiacenti ovvero confinanti, deve individuare e specificare i seguenti contenuti:

- riportare ed analizzare, con planimetria cartografica e ortofoto digitali in scala idonea, il sito di installazione, aree adiacenti ovvero pertinenti e il contesto paesaggistico di riferimento, evidenziando eventuali vincoli, di qualunque specie e genesi normativa, nonché la presenza di elementi qualificanti.

- riportare ed analizzare, proponendo anche delle alternative di progetto, le porzioni territoriali i cui caratteri paesaggistici, naturalistici ed antropici entrano in relazione visiva con la trasformazione introdotta a seguito della realizzazione dell’impianto.

- studio dell’analisi della flora e della fauna presente nell’area di installazione proponendo le opere di mitigazione e per le schermature soluzioni idonee a garantire il migliore mascheramento e comunque l’inserimento degli elementi nel contesto paesaggistico e rurale, privilegiando sempre le specie locali con germoplasma autoctono e scegliendo le alternative di minor impatto visivo raggiungendo il miglior risultato di mimetizzazione dell’impianto. Tali soluzioni dovranno essere sin dalla posa in opera e fino alla cessazione dello stesso, idonee a schermare l’impianto stesso per dimensione ed efficienza. In particolare per le piantumazioni esse dovranno essere messe a dimora ad altezza tale che entro e non

oltre tra anni raggiungano l'altezza rappresentata in cartografia di progetto e quindi risultino comunque idonee allo scopo. Ciò genera un obbligo a carico del proponente anche ai fini del mantenimento di tale risultato in tutto il tempo di gestione.

- riportare uno studio percettivo unito al contesto paesaggistico di ambito "la campagna brindisina", come sopra individuato, fornito da un congruo numero di simulazioni fotografiche georeferenziate su ortofoto sia dell'impianto in progetto che di quelli già autorizzati posti su aree adiacenti o di pertinenza, che evidenzino la effettiva capacità della schermata di mitigare l'impatto visivo.

6.4 il progetto deve inderogabilmente rispettare i seguenti parametri e fornire i contenuti minimi di seguito riportati:

- motivare sulla necessità di installare l'impianto alla luce della percentuale di produzione nazionale e regionale di energia posta come obiettivo comunitario e di essere in linea con questo, anche in considerazione del PAESC relativo al Comune di Torre Santa Susanna.

- qualora preveda l'installazione su aree a destinazione agricola, dovrà dare puntuale dimostrazione della mancanza di aree compromesse o a destinazione diversa secondo i criteri delle linee guida e recepiti dalla Regione Puglia.

- dare la dimostrazione della disponibilità effettiva dei terreni su cui insiste l'impianto e tutte le opere ad esso connesse (dall'impianto alla cabina di collegamento di Rete) per l'intera durata di produzione e di ripristino dell'impianto; intendendo per disponibilità l'esistenza di un diritto di proprietà ovvero diritto di superficie, usufrutto, enfiteusi, subenfiteusi risultante da titolo certo e definitivo anteriore alla data di avvio del relativo procedimento amministrativo. Parimenti la disponibilità ottenuta mediante locazione o comodato dovrà dimostrare alle medesime condizioni e mediante contratto registrato che contenga l'obbligo, alla scadenza, di rimozione dell'impianto o di voltura dell'autorizzazione al proprietario, anche per le conseguenze se contiene una clausola espressa che consenta al promissario di poter avanzare istanza di autorizzazione e il patto che al rilascio dell'autorizzazione venga stipulato il contratto definitivo.

- comprendere uno studio idoneo a dimostrare la totale assenza di rischi per la salute umana e l'ambiente, sia in fase di installazione, sia in esercizio, fino alla effettiva dismissione affinché se ne comprendano gli effetti anche a lungo termine, quale conseguenza collaterale del funzionamento dell'impianto sugli operatori, sulla popolazione ed in modo particolare sugli abitanti delle aree adiacenti all'impianto medesimo.

- prevedere apposito studio circa la minimizzazione dell'impatto visivo mediante **rendering** con simulazioni da ogni punto di vista significativo della zona, dalla strada a distanza plurima di 100 metri, 1 km, 5 km, nonché foto aeree in scala diversa; le simulazioni andranno fatte nelle diverse ore della giornata rendendo possibile la visione dell'impianto secondo la differente esposizione solare ed in ogni caso si dovrà tener conto della altimetria al fine di ridurre l'impatto visivo.

- recuperare, conservare e valorizzare i segni rurali ancora presenti sui terreni agricoli quali muretti di confine e opere murarie preesistenti connesse all'agricoltura pre-munite di idoneo titolo edilizio.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

- prevedere opportune schermature vegetali per mitigare l'impatto visivo dell'impianto utilizzando specie con germoplasma autoctono, al fine di una migliore integrazione con il contesto paesaggistico; in ogni caso, le schermature e i mitigatori visivi, dovranno essere coerenti con le tipologie locali di manufatti ed essere effettive e curate nel corso del tempo. Gli arbusti con altezza anche inferiore a 2,50 metri, dovranno essere piantati ad una distanza non inferiore a 3 metri dal confine con diversa proprietà, al fine di evitare il cono d'ombra su altrui terreno.
- contenere il piano di manutenzione dell'impianto e degli interventi di mitigazione e compensazione ed il piano di smaltimento e rimessa in ripristino dei luoghi.
- prevedere idonea recinzione *metallica* dell'impianto di altezza non superiore a 2,20 metri, ed infrastrutture atte a costituire accesso; in ogni caso dovranno essere evitate soluzioni tali da ridurre l'accesso alle aree confinanti/limitrofe.
- le linee elettriche di connessione alla rete degli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzate esclusivamente con cavo sotterraneo ed ove possibile, dovranno utilizzare corridoi infrastrutturali presenti sul territorio.

6.5 ai fini della realizzazione dell'intervento si dovrà inoltre:

- 1) prevedere opere e misure compensative che possano, su accordo con il Comune di Torre Santa Susanna, riequilibrare il peso ecologico, territoriale, paesaggistico dell'intervento;
- 2) prevedere e garantire un Piano specifico per la fine del ciclo di vita dell'impianto, comunque non tacitamente prorogabile oltre il ventennio, ovvero il minor termine stabilito nel titolo autorizzativo, evidenziando dettagliatamente tutte le opere di dismissione rimessione in ripristino e recupero ambientale;

Art. 7 MISURE COMPENSATIVE

7.1 la conferenza dei servizi, come da linee guida del 2010 D.M. 10.09.2010, ed il presente regolamento comunale, può subordinare il rilascio dell'autorizzazione al rispetto di misure compensative. Il soggetto proponente ai fini compensativi dovrà realizzare "una tantum" opere di compensazione sul territorio comunale di rilievo socio ambientale, quali opere verdi, ovvero, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (posti ad es. su edifici comunali) o altre opere compatibili, da cedere al Comune, previa presentazione di progetto da approvare nei modi di legge, ovvero, a scelta del medesimo Comune, corrispondere la relativa somma a titolo di benefit per il riequilibrio territoriale.

L'applicazione delle misure compensative e l'obbligo di sottoscrizione dello schema di convenzione allegato al presente regolamento FER, è stabilito dal presente Regolamento Comunale, esclusivamente per impianti FER con potenza *superiore a 250 kW*.

Il valore massimo delle opere compensative finanziate dalla Società è quantificato, in conformità ai criteri stabiliti dal predetto Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010, tenendo conto dell'impatto complessivo del Impianto FER, nonché della relativa gestione e delle misure di mitigazione in concreto già previste, in misura del **3,00 %** (tre percento/00) dei proventi, comprensivi

degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dal Impianto FER al netto di eventuali tasse, imposte a carico della Società, comunque denominate, derivante da previsioni di legge. Le misure compensative sono disciplinate dallo schema di convenzione allegato al presente regolamento, da stipulare tra Proponente e Comune di Torre Santa Susanna. **Le misure compensative sono applicabili anche agli impianti FER già in funzione all'entrata in vigore del presente regolamento.**

7.2 per le istanze che presentano progetti in cui viene coniugato l'utilizzo dei terreni agricoli alla produzione di energia alternativa, il mantenimento della destinazione agricola dell'area dovrà essere assicurato tramite dati studi e rilevazioni che dimostrino l'effettiva capacità agricola delle aree da sfruttarsi, in conseguenza ove ve ne sia, della riduzione dell'irraggiamento solare e l'assenza di alterazione dei terreni anche dopo la dismissione dell'impianto. L'aumento della redditività dei terreni, anch'esso dimostrato attraverso studi e rilevazioni scientifiche, **non potrà mai costituire compensazione ambientale dell'intervento.**

7.2.1 GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. La garanzia fidejussoria è pari al 130% della somma complessiva, corrispondente al totale dovuto, dopo la detrazione dell'eventuale anticipo.
2. La garanzia fidejussoria deve coprire anche l'importo degli interessi legali al tasso in vigore al momento del pagamento, ai sensi dell'art. 1282 del Codice Civile.
3. Sono accettate esclusivamente garanzie fidejussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna corresponsione annuale riferita all'annualità precedente, provenienti da Istituti di credito, Compagnie di Assicurazione e Intermediari finanziari iscritti all'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993 e autorizzati dalla Banca D'Italia (soggetti autorizzati ad emettere fidejussioni verso gli Enti Pubblici):
 - Istituti di Credito con sede nel territorio della Comunità Europea;
 - Compagnie Assicuratrici con sede nel territorio della Comunità Europea;
 - Intermediari Finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia di cui all'art.106 del D. Lgs. 385/1993.
4. La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole:
 - esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 c.c.;
 - essere intestata a tutti i titolari della AU/PAS, solidalmente responsabili;
 - essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Torre Santa Susanna.
 - essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Torre Santa Susanna;
 - essere del tipo "a prima richiesta" del Comune di Torre Santa Susanna.

In caso di variazione della titolarità della AU/PAS, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.

5. La garanzia fidejussoria dovrà avere una durata minima di **almeno 240 mesi e massima di 360 mesi**, dovrà essere intestata al titolare della AU/PAS e dovrà riportare l'indicazione chiara dell'impianto FER per le quali fornisce garanzia, del luogo dell'intervento e delle voci di costo coperte dalla garanzia.

7.2.2 ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

1. In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza delle singole rate – stabilito attraverso lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune - l'Ente procede al recupero delle somme in evase, inclusi gli interessi legali maturati sulle somme dovute, inviando senza ritardo richiesta di escussione diretta al soggetto garante, senza preventiva diffida del debitore, richiedendo il versamento della rata scaduta, da effettuarsi entro quindici giorni dalla notifica della richiesta.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

2. Nel caso in cui il soggetto garante non provveda ad effettuare il pagamento della somma richiesta entro il termine indicato di quindici giorni, l'Ente avvierà le procedure di recupero coattivo delle somme a credito presso il debitore e in co-obbligazione presso il soggetto garante, con trasmissione degli atti all'Avvocatura dell'Ente.
3. Il debitore potrà in ogni momento effettuare il pagamento spontaneo di quanto dovuto a titolo di rate e interessi legali maturati fino al momento del pagamento. Tale versamento spontaneo estingue il credito vantato dall'Ente relativamente a quanto versato.

7.2.3 SVINCOLO DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il titolare della AU/PAS potrà ottenere lo svincolo della garanzia fidejussoria una volta terminato il pagamento di tutte le rate dovute, comprensivo delle somme dovute a titolo di interessi legali, presentando apposita domanda al Servizio competente.
2. L'ufficio competente procederà alla consegna di una dichiarazione di svincolo a firma del Funzionario Responsabile e consegnerà gli originali cartacei della garanzia fidejussoria eventualmente depositati.

7.2.4 INDENNITA'

Il Proponente corrisponderà al Comune i canoni per gli eventuali **diritti reali e/o di godimento, o indennità una tantum** per la concessione dei diritti di servitù di cavidotto, accesso, passaggio, occupazione di spazio aereo o altra analoga servitù, o titolo concessorio, sui terreni di proprietà del Comune, afferenti a esigenze che si potranno manifestare nel corso dell'esercizio e della manutenzione dell'Impianto FER e delle relative opere accessorie e di collegamento.

L'eventuale canone, o indennità una tantum, per la costituzione dei diritti è determinato e sarà corrisposto dal proponente in favore del Comune sulla base dei valori correnti per tale tipologia di diritto in relazione a fondi agricoli nell'ambito del territorio del Comune.

I canoni e le indennità una tantum eventualmente riconosciute al Comune si intendono escluse nell'importo complessivo di cui all'art. 7.

L'eventuale canone previsto per la costituzione dei diritti, sarà versato dal proponente al Comune successivamente alla sottoscrizione della Convenzione per la costituzione degli eventuali diritti reali e/o di godimento sui terreni di proprietà del Comune.

7.2.5 ELENCO ONERI

Per le opere ricadenti nel territorio di Torre Santa Susanna dovranno essere corrisposti i seguenti oneri a carico del proponente:

1. **Cauzione o polizza bancaria a garanzia delle opere di scavo**, consistente in una quota fissa di € 5.000,00 (per tratti longitudinali e trasversali) oltre eventuali 40 €/m¹ (tratti longitudinali superiori a 50 m), nel caso di opere di connessione relative a impianti fotovoltaici o eolici;

2. **Cauzione o polizza bancaria a garanzia degli obblighi assunti per la sola esecuzione dei ripristini**, consistente in una cauzione assicurativa o polizza bancaria di importo pari a 50.000,00 €/km per tratti longitudinali;

3. **Contributo una tantum per il ripristino del manto stradale**, a titolo di indennità di servitù, consistente in un importo di 30.000,00 €/km per tratti longitudinali;

Salvo altri oneri e aggiornamenti da quantificare da parte degli uffici competenti al momento dell'istanza.

Le somme dovranno essere versate attraverso al servizio tesoreria del Comune di Torre Santa Susanna attraverso apposito conto corrente, con causale: "diritti ed oneri accessori" / "Contributo per la manutenzione del manto stradale".

8.1 tutte le installazioni di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili presenti nel Comune di Torre Santa Susanna, sono soggette a specifico convenzionamento che disciplina sotto ogni aspetto, l'intero ciclo di vita dell'impianto e in generale, i rapporti tra l'Ente ed il Proponente.

8.2 il Proponente, all'atto della stipula della convenzione, dovrà versare in favore del Comune di Torre Santa Susanna, idonea garanzia dell'esecuzione a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da primario istituto, in relazione agli interventi di **dismissione** al termine del ciclo di vita dell'impianto, e delle opere di messa in ripristino per il totale dei relativi costi previsti e degli interventi di compensazione/mitigazione ambientale, secondo l'importo stabilito in via proporzionale rispetto al valore delle opere di rimessa in ripristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, e comunque non inferiore a **60 euro per ciascun kW** di potenza installata.

8.3 la mancanza della fideiussione o il mancato rinnovo, determinano la irregolarità dell'impianto con decadenza dell'autorizzazione anche già acquisita e quindi l'impossibilità di esercitare l'attività, con facoltà per l'Ente di disporre la demolizione/rimozione dello stesso con il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'autorizzato e fermi danni ulteriori.

8.4 la garanzia viene prestata e potrà essere escussa anche qualora il Proponente intenda recedere dall'iniziativa ovvero in caso di cessione a qualunque titolo della posizione di revoca, annullamento o decadenza dell'atto autorizzatorio o della Convenzione sottoscritta con il Comune. In tali ipotesi, il Proponente è comunque tenuto allo sgombero dell'area da attrezzature e da qualunque opera funzionale all'impianto.

8.5 in ogni caso, la totale rimozione delle strutture ed il ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto autorizzato, dovrà avvenire entro 12 mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. In caso contrario la garanzia emessa sarà escussa.

8.6 la sottoscrizione della Convenzione, prima del rilascio del prescritto titolo abilitativo e di ogni altro dispositivo autorizzativo rilasciato dall'Ente e/o dagli enti preposti, è subordinata alla presentazione delle sopra esposte garanzie e di quelle necessarie ad assicurare l'intervento di compensazione ambientale secondo quanto stabilito dallo "Schema di Convenzione" il quale costituisce atto propedeutico e obbligatorio.

Art. 9 SANZIONI

9.1 ferme le ulteriori violazioni di norme, la violazione degli obblighi e delle prescrizioni dell'autorizzazione o del presente regolamento, legittima il Comune, dopo aver constatato l'inadempienza, all'invio di formale diffida al fine di sanzionare il soggetto autorizzato ed a procedere alla declaratoria di decadenza del titolo ed in danno.

9.2 al mancato rispetto di prescrizioni termini e scadenze previste dal presente regolamento, in aggiunta alla violazione di eventuali altre norme a carattere edilizio urbanistico ed ambientale, si applica la sanzione di euro 500 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., stabilita in misura massima in considerazione delle conseguenze ambientali connesse alla violazione.

Art. 10 INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI

10.1 ai sensi dell'art. 14 e 41 del D.Lgs 82/2005, tutta la documentazione afferente i procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento, dovrà essere presentata attraverso i canali telematici dell'Ente.

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

11.1 il presente Regolamento viene pubblicato in Albo Pretorio per 15 giorni successivi alla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del relativo periodo.

11.2 al fine di garantire la massima conoscibilità, il presente Regolamento sarà trasmesso agli uffici competenti (Provincia, Regione ...) e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente Comunale.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, sono fatte salve tutte le Leggi, Regolamenti, Linee Guida sia Nazionali ed Europee.

Allegati:

- Geolocalizzazione degli Impianti FER sul territorio di Torre Santa Susanna
- Schema di Convenzione AU/PAS

Torre Santa Susanna (Br) 04.07.2025

Redatto dal Responsabile UTC

Ing. FANIZZA Pasquale

Schema di Convenzione AU

Repertorio N. _____



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

- Provincia di Brindisi -

Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Torre Santa Susanna (BR) e la società _____ per la realizzazione di n. 1 impianto FER di potenza nominale di _____ MW denominato “_____” nel territorio del medesimo Comune di Torre Santa Susanna (BR).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, avanti a me Dott.ssa _____ in _____ con sede in _____ sono personalmente comparsi i signori:
da una parte

- Il Comune di Torre Santa Susanna (BR) (codice fiscale: 91002750742 indirizzo PEC: protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it), con sede legale in via Risorgimento n. 36, Torre Santa Susanna (BR), in persona del Responsabile del Servizio URBANISTICA, presso la cui sede per la qualifica è domiciliato, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Torre Santa Susanna (BR) e dichiara di intervenire nel presente atto giusto Decreto n. 1 del 02.01.2025;
- la società - RICHIEDENTE: _____, Con sede legale in Via _____ n. _____ - _____, P.IVA _____, rappresentata per i fini di questo contratto dal sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante della società;

Le Parti come sopra costituite, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

Quindi mi premettono:

a) la legislazione nazionale ed in particolare modo il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, promuove lo sviluppo e

Schema di Convenzione ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) la legislazione nazionale e comunitaria ed in particolar modo il Decreto legislativo 387/2003, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, tra cui la fonte eolica, incentiva lo sviluppo delle energie rinnovabili in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità;

c) per quanto precede, l'utilizzazione di fonti fotovoltaiche e la realizzazione dei relativi impianti per la generazione di energia elettrica sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 10/1991, il quale dispone sul punto che *"le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche"*;

d) il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, conferma e integra la disciplina di cui sopra prevedendo, all'art.12, comma 1, che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*.

Il successivo comma 3 dispone che *"la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione[...], nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce ove occorre variante allo strumento urbanistico"*;

e) circa il rapporto fra tutela paesaggistico-ambientale e utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004, in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede che *"le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale"*;

f) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito **"Linee Guida"**), disciplina l'eventuale determinazione di *"misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche"*, stabilendo altresì che *"le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale"* e che *"non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto"*.

Le Linee Guida stabiliscono altresì che *"le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida"*;

g) il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diverse dal _____, di cui ai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, 23 giugno 2016, è oggetto di una progressiva rimodulazione e adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

h) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (**"Legge di stabilità 2019"**), all'art. 1, comma 953, ha previsto che *"ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto.*

Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili";

i) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;

j) la Società ha avviato, in data _____, l'iter autorizzativo finalizzato alla realizzazione di un Impianto FER _____ della potenza nominale massima di _____ MW, ubicato nel Comune di Torre Santa Susanna (BR). La potenza nominale del Impianto _____, potrà subire variazioni e sarà definitivamente indicata nell'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003;

k) La Società ha presentato il progetto relativo alla realizzazione del Impianto

_____ al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
(MASE) Cod. Id _____ – ID VIA _____;

l) La Società, con la sottoscrizione della presente convenzione, subordinatamente al rilascio da parte della Regione Puglia dell'AU, che costituisce titolo a costruire ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, avrà diritto di eseguire tutti i lavori necessari secondo le caratteristiche, la consistenza e l'estensione dell'Impianto indicate nel progetto definitivo che verrà approvato dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/23, e avrà diritto ad utilizzare i Siti e le eventuali aree, comunali o di pertinenza, necessari all'esecuzione dei lavori di costruzione, esercizio e manutenzione del Impianto _____, a condizione che il Impianto _____ venga concretamente realizzato ed entri in esercizio, la Società, o suoi aventi causa, si dichiara sin da ora disponibile a riconoscere in favore del Comune di Torre Santa Susanna (BR) le misure compensative come già esplicitato in sede di Conferenza di Servizi, ai sensi e nei limiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 e dell'art. 9 della presente convenzione, il cui controvalore massimo è calcolato, in conformità ai criteri stabiliti dal predetto Decreto Ministeriale, tenendo conto dell'impatto complessivo del Impianto _____, ivi inclusi i disagi che saranno prodotti dalle varie attività preordinate all'installazione dei medesimi (quali ad esempio attività di cantiere, incremento del traffico di mezzi pesanti e leggeri straordinari ed eccezionali) nonché della gestione dello stesso (quali ad esempio l'interferenza visiva, lavori vari per manutenzione ordinarie e straordinarie) nonché delle misure di mitigazione in concreto già previste;

m) per quanto sopra, in relazione alla tipologia degli interventi ed in considerazione dell'impatto ambientale prodotto dall'installazione dell'impianto di cui trattasi si è convenuto di procedere alla realizzazione di opere compensative di carattere ambientale così come indicate dal DM 10/09/2010 inerente le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed entro i limiti e le condizioni ivi previsti;*

n) che, con la sottoscrizione del presente Atto pubblico, le parti intendono regolamentare i reciproci rapporti in relazione alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste dal provvedimento di AU del Impianto _____ ;

o) con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato incaricato il Responsabile del Servizio URBANISTICA di procedere alla sottoscrizione della medesima in conformità allo schema allegato alla predetta deliberazione;

p) le parti si danno reciprocamente atto che, per poter realizzare il Impianto _____, sarà necessario l'ottenimento dell'AU nonché ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o permesso che fosse richiesto ai sensi della normativa vigente pertanto la presente convenzione è subordinata, ai fine della sua validità, alla effettiva realizzazione del Impianto _____ così come proposto.

q) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (**“Legge di stabilità 2019”**), all'art. 1, comma 953, ha previsto che *“ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla*

data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili”;

r) in data ___/___/___ si svolgeva la seduta della Conferenza dei Servizi decisoria nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 comma 3 del D. Lgs. 29/12/2003 n.387 e s.m.i per il progetto “_____”, nella quale l'autorità procedente richiedeva alla Società proponente, con riferimento alle opere di mitigazione ex D.M. 10/09/2010, di tener conto, ai fini della ripartizione della quota da destinare a misure di compensazione a favore del Comuni interessati, che l'impianto insiste nel Comune di Torre Santa Susanna. In sede di Conferenza dei Servizi inoltre il responsabile del procedimento indicava come criterio di suddivisione delle misure compensative quello dell'incidenza delle opere civili ed elettriche dell'impianto. In base a quest'ultimo criterio l'incidenza calcolata è pari al ___% sul Comune di Torre Santa Susanna, al ___% sul Comune di _____;

s) come da Decreto n. ___ di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.lgs. n. 387/2003, emanato dalla Regione Puglia in data ___/___/___, allegata alla presente Convenzione all'Allegato _____ (d'ora in avanti anche la “AU”), la Società ha ottenuto il titolo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto _____ da _____ MW, da installare nel Comune di Torre Santa Susanna (BR) e con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Erchie (BR).

t) la Società ha per oggetto sociale e opera, direttamente ovvero a mezzo di partecipazione in altre società o enti, nel settore dell'energia elettrica per l'acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti in Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la vendita dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché per l'attività di generazione e scambio dei relativi titoli ambientali;

u) la presente Convenzione definisce la compensazione ambientale prevista dalla legge n. 239/2004 di cui alla lettera e) delle premesse e di cui alle Linee Guida, lettera f) delle premesse alla luce di quanto disposto della sopravvenuta previsione dell'art. 1, comma 953 delle Legge di Stabilità 2019.

v) la presente Convenzione riguarda esclusivamente la porzione di Impianto ricadente sul Territorio del Comune di Torre Santa Susanna;

w) a mezzo della presente Convenzione le Parti intendono individuare e disciplinare le misure compensative di cui alle Linee Guida in relazione all' esercizio dell'Impianto di Torre Santa Susanna;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente convenzione, è stipulata in conformità con quanto stabilito dal “Regolamento FER” approvato con DCC N° ____ del ____ . Con la presente convenzione si recepiscono e sono fatti salvi gli obblighi del soggetto proponente stabiliti dal “Regolamento FER” del Comune di Torre Santa Susanna.

Articolo 2 – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione sono i reciproci impegni delle Parti, nell’ambito della procedura finalizzata all’ottenimento da parte della Società dell’AU, per la realizzazione del Impianto _____ (e delle relative opere accessorie e di collegamento, incluse quelle necessarie ad accedere alle postazioni di macchina e alla cabina di impianto nonché i cavidotti di collegamento fra le diverse postazioni e la linea di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione) ed in relazione alle opere compensative connesse alla realizzazione del suddetto Impianto _____, ai sensi e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 387/2003.

Art. 3 – Obblighi del Comune

1. Le Parti prendono atto che il Comune sarà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa al funzionamento, all’esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell’Impianto, salvo che lo stesso non concorra, anche in via omissiva, in fatto o in diritto al verificarsi di eventi dannosi, dolosi o colposi, connessi a quanto sopra.
2. Il Comune si impegna sin da ora a porre in essere, anche mediante il perfezionamento di successivi atti o accordi, quanto nella sua competenza per consentire l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto e di ogni relativa infrastruttura e pertinenza.
3. Con la presente Convenzione, il Comune autorizza la Società ad occupare, per tutto il tempo occorrente, aree di proprietà comunale (a titolo esemplificativo strade comunali interpoderali) per il passaggio dei mezzi necessari all’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’Impianto nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto e delle opere accessorie. Resta inteso tra le Parti che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di proprietà comunale di cui sopra, in particolare delle strade comunali, qualora dovessero verificarsi ammaloramenti dovuti al passaggio di mezzi o altro nel corso delle lavorazioni o successivamente nelle fasi di gestione dell’Impianto, saranno a carico della Società.
4. Il Comune si impegna ad esercitare le proprie funzioni in ambito energetico, ambientale e di tutela del territorio nel rispetto dei termini procedurali che le regolano e, in via generale, dei termini previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., in modo da non esporre la Società al pregiudizio derivante dal ritardo nell’esercizio dell’attività amministrativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e di leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i..
5. Il Comune si impegna a non assumere alcun atto o provvedimento, né a compiere alcuna attività che possa ostacolare l’esecuzione dei lavori volti alla costruzione, esercizio e manutenzione dell’Impianto FER, delle opere connesse e delle relative infrastrutture e, comunque, a non porre in essere fatti o atti che possano ostacolare o limitare l’esercizio ed il normale uso, fermi restando i poteri e la competenza sulla sicurezza del territorio di spettanza e il caso di utilizzo dell’impianto in contrasto con la normativa di legge.

6. Il Comune si impegna a destinare le somme ricevute in forza della presente Convenzione all'esecuzione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui all'articolo 6 con obbligo di rendicontazione periodica nei confronti della Società. Restando inteso tra le Parti che la realizzazione delle Misure Compensative, così come definite dall'articolo 6, sarà di esclusiva competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale, e che tali Misure Compensative saranno di esclusiva proprietà del Comune, il quale accetta espressamente di farsi carico del relativo esercizio, gestione e manutenzione, senza null'altro pretendere dalla Società.
7. Il Comune acconsente sin d'ora, dà atto e accetta che la Società potrà cedere i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione a favore di un qualsivoglia terzo che in futuro acquisisca la titolarità o la proprietà dell'Impianto, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire l'Indennizzo di cui all'articolo 7 e che nei confronti del Comune stesso il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici facenti capo a quest'ultima.

Art. 4 Impegno alla costituzione dei diritti reali in favore della Società.

1. Per l'esercizio dell'Impianto e la sua regolare manutenzione, il Comune, attraverso la presente Convenzione, ove necessario, si obbliga a costituire in favore della Società tutti i diritti reali, ivi compresi in particolare quelli di servitù e di superficie, occorrenti alla piena realizzazione, all'esercizio e alla gestione dell'Impianto, sulle aree individuate.

Art. 5 – Impegni della Società

1. la Società con la presente Convenzione si impegna a rispettare le prescrizioni dell'AU e in ottemperanza alle disposizioni nella stessa contenute, a porre particolare attenzione all'impatto sull'ambiente che la costruzione dell'Impianto _____ potrebbe causare.
2. La Società provvederà, a proprie cure e spese, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi in ottemperanza a quanto stabilito dalla AU.
3. la Società si impegna, nella misura e nei termini disposti dal successivo art. 7, a riconoscere in favore del Comune un indennizzo a titolo di misura di compensazione e riequilibrio ambientale in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e delle Linee Guida, alla luce di quanto disposto dalla sopravvenuta previsione dell'art. 1, comma 953 delle Legge di Stabilità 2019 in relazione alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'Impianto, e secondo quanto previsto nella AU.
4. Durante tutto il periodo di esercizio e funzionamento dell'Impianto, la Società si impegna a svolgere, in accordo con i buoni canoni di manutenzione e con la buona prassi ingegneristica, tutte le opere di manutenzione e di gestione dell'Impianto stesso.

Art. 6 – Misure di Compensazione

L'Indennizzo di cui all'articolo 7 è destinato esclusivamente alla realizzazione di misure compensative di riequilibrio ambientale come definite dalle Linee Guida (di seguito le “**Misure Compensative**”) tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) Interventi di efficienza energetica:

- sostegno per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte del Comune;
- installazione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale;

- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.)
 - interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica dello stesso;
 - acquisto automezzi e mezzi meccanici ed attrezzi per il mantenimento del patrimonio comunale disponibile e del territorio (ambiente, viabilità', impianti);
 - altri interventi comunque orientati alle finalità di compensazione ambientale e di efficienza energetica individuati dal Comune e preventivamente approvati per iscritto dalla Società;
 - pagamento rateo per mutui di cui sopra.
- b) Interventi sul territorio:
- realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità e segnaletica miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinano una maggiore fluidità del traffico o riducono l'inquinamento (es. rifacimento/manutenzione stradale anche con asfalto fonoassorbente);
 - regimentazione acque pluviali e misure di prevenzione e ripristino in relazione a possibili dissesti idrogeologici o di allagamenti;
 - servizio di antincendio in accordo e coordinamento con la Protezione Civile;
 - sgombero in occasione di precipitazioni nevose ed interventi a seguito di calamità naturali;
 - manutenzione del verde pubblico;
 - realizzazione di interventi sulla rete idrica fognaria;
 - realizzazione e/o sistemazione di piste ciclabili.

Gli interventi sopraelencati sono indicativi e non esaustivi delle opere che il Comune potrebbe realizzare nell'interesse pubblico e per la riqualificazione ambientale del suo territorio.

Il Comune si impegna a individuare, con propri successivi atti, le specifiche Misure Compensative di cui al presente articolo, indicando il valore di ciascuna di esse ai fini della determinazione della quota parte di Indennizzo di cui all'articolo 7 ad esse riferibili e le relative tempistiche di realizzazione.

Art. 7 – Indennizzo

In accordo con quanto stabilito dall'AU e dalle Linee Guida, le Misure Compensative hanno un valore economico stimato equivalente al 3 % dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'Impianto per tutta la durata della vita utile dell'Impianto stesso.

Le Parti concordano che la Società, a fronte degli impegni assunti con il Comune e a titolo di riequilibrio e compensazione dell'impatto ambientale causato dall'Impianto e dalle relative opere accessorie sull'ambiente locale, corrisponderà a quest'ultimo **un importo annuale pari al 3 %** (tre per cento) dei proventi, al netto dell'I.V.A. e comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'Impianto per tutta la durata della vita utile dell'Impianto stesso.

Resta inteso tra le Parti che il Comune dovrà rendicontare la Società in merito all'utilizzo degli importi corrisposti a titolo di Indennizzo.

7.2.1 GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. La garanzia fidejussoria è pari al 130% della somma complessiva, corrispondente al totale dovuto, dopo la detrazione dell'eventuale anticipo.
2. La garanzia fidejussoria deve coprire anche l'importo degli interessi legali al tasso in vigore al momento del pagamento, ai sensi dell'art. 1282 del Codice Civile.
3. Sono accettate esclusivamente garanzie fidejussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna corresponsione annuale riferita all'annualità precedente, provenienti da Istituti di credito, Compagnie di Assicurazione e Intermediari finanziari iscritti all'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993 e autorizzati dalla Banca D'Italia (soggetti autorizzati ad emettere fidejussioni verso gli Enti Pubblici):
 - Istituti di Credito con sede nel territorio della Comunità Europea;
 - Compagnie Assicuratrici con sede nel territorio della Comunità Europea;
 - Intermediari Finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia di cui all'art.106 del D. Lgs. 385/1993.
4. La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole:
 - esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 c.c.;
 - essere intestata a tutti i titolari della AU/PAS, solidalmente responsabili;
 - essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Torre Santa Susanna.
 - essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Torre Santa Susanna;
 - essere del tipo "a prima richiesta" del Comune di Torre Santa Susanna.

In caso di variazione della titolarità della AU/PAS, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.

5. La garanzia fidejussoria dovrà avere una durata minima di **almeno 240 mesi e massima di 360 mesi**, dovrà essere intestata al titolare della AU/PAS e dovrà riportare l'indicazione chiara dell'impianto FER per le quali fornisce garanzia, del luogo dell'intervento e delle voci di costo coperte dalla garanzia.

7.2.2 ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

1. In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza delle singole rate – stabilito attraverso lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune - l'Ente procede al recupero delle somme inavase, inclusi gli interessi legali maturati sulle somme dovute, inviando senza ritardo richiesta di escussione diretta al soggetto garante, senza preventiva diffida del debitore, richiedendo il versamento della rata scaduta, da effettuarsi entro quindici giorni dalla notifica della richiesta.
2. Nel caso in cui il soggetto garante non provveda ad effettuare il pagamento della somma richiesta entro il termine indicato di quindici giorni, l'Ente avvierà le procedure di recupero coattivo delle somme a credito presso il debitore e in co-obbligazione presso il soggetto garante, con trasmissione degli atti all'Avvocatura dell'Ente.
3. Il debitore potrà in ogni momento effettuare il pagamento spontaneo di quanto dovuto a titolo di rate e interessi legali maturati fino al momento del pagamento. Tale versamento spontaneo estingue il credito vantato dall'Ente relativamente a quanto versato.

7.2.3 SVINCOLO DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il titolare della AU/PAS potrà ottenere lo svincolo della garanzia fidejussoria una volta terminato il pagamento di tutte le rate dovute, comprensivo delle somme dovute a titolo di interessi legali, presentando apposita domanda al Servizio competente.

2. L'ufficio competente procederà alla consegna di una dichiarazione di svincolo a firma del Funzionario Responsabile e consegnerà gli originali cartacei della garanzia fidejussoria eventualmente depositati.

7.2.4 INDENNITA'

Il Proponente corrisponderà al Comune i canoni per gli eventuali **diritti reali e/o di godimento, o indennità una tantum** per la concessione dei diritti di servitù di cavidotto, accesso, passaggio, occupazione di spazio aereo o altra analoga servitù, o titolo concessorio, *sui terreni di proprietà del Comune*, afferenti a esigenze che si potranno manifestare nel corso dell'esercizio e della manutenzione dell'Impianto FER e delle relative opere accessorie e di collegamento.

L'eventuale canone, o indennità una tantum, per la costituzione dei diritti è determinato e sarà corrisposto dal proponente in favore del Comune sulla base dei valori correnti per tale tipologia di diritto in relazione a fondi agricoli nell'ambito del territorio del Comune.

I canoni e le indennità una tantum eventualmente riconosciute al Comune si intendono escluse nell'importo complessivo di cui all'art. 7.

L'eventuale canone previsto per la costituzione dei diritti, sarà versato dal proponente al Comune successivamente alla sottoscrizione della Convenzione per la costituzione degli eventuali diritti reali e/o di godimento sui terreni di proprietà del Comune.

Articolo 8- Tempi di esecuzione

1. La Società dovrà dare preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori al Comune in accordo con le tempistiche previste dall'AU, gli stessi dovranno essere ultimati entro i termini e con le modalità e condizioni previsti da tale provvedimento autorizzativo.

La Società dovrà ugualmente dare tempestiva comunicazione di ogni evento che possa comportare ritardi nell'ultimazione dei lavori come sopra indicato ed avrà facoltà di richiedere una proroga per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà, la quale sarà valutata nella sua efficacia dal Comune.

2. Alla scadenza della Convenzione, la Società si impegna, entro 12 mesi, al totale e integrale ripristino dello stato dei luoghi, come previsto nell'art. 9.

Articolo 9 - Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ed i diritti ivi costituiti con la medesima avranno durata per tutta la vita utile dell'impianto.

Articolo 10 - Modifiche alla Convenzione

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e dovranno risultare per iscritto.
2. Qualora, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, dovessero intervenire modifiche rilevanti della normativa regionale, nazionale e/o comunitaria o atti amministrativi riguardanti l'oggetto della Convenzione medesima e conseguentemente incidenti sulle attività della Società, sul contenuto della Convenzione stessa e sugli interessi delle Parti, queste ultime si impegnano a concordare e modificare, se necessario, i reciproci impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.
3. le eventuali modifiche della presente convenzione potranno essere approvate con atto di Giunta Comunale, da sottoporre alla approvazione successiva del Consiglio comunale.

Articolo 11 – Conformità della Convenzione al D. Lgs. n. 231/2001

1. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In particolare la Società dichiara, e il Comune prende atto, di aver adottato ed efficacemente attuato un apposito Codice Etico (il “**Codice Etico**”) recante procedure aziendali e disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001.
3. Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a rispettare la suddetta normativa e le procedure del citato Codice Etico che il Comune dichiara di conoscere e accettare per l’intera durata della presente Convenzione e concordano che l’omissione o l’inosservanza, anche parziale, di tali procedure, come peraltro la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione o comunque connessi e relativi alla medesima, costituisce grave inadempimento, con conseguente diritto, per ciascuna delle Parti, di risolvere la presente Convenzione. In tale ipotesi, l’esercizio del suddetto diritto di risoluzione avverrà a danno della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell’omissione e dell’inosservanza delle procedure e dei comportamenti, ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra, ferma restando l’obbligazione di manlevare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione e inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

Articolo 12 - Efficacia della Convenzione

L’efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata all’ottenimento da parte della Società dell’AU e delle necessarie autorizzazioni per la costruzione e messa in esercizio del Impianto _____, nonché alla effettiva realizzazione dell’Impianto _____, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 11.

Articolo 13 – Ripristino del sito

Al fine di assicurare l’impegno al ripristino dello stato dei luoghi, la Società deve depositare presso la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, la fideiussione, bancaria o assicurativa, a favore dell’Ente che la sottoscriverà, per un importo pari a € 100,00 per ogni Kw di potenza elettrica rilasciata, ai sensi dell’art. 4 punto 2 della D.G.R. 19 dicembre 2022 n. 1901 e conformemente alle previsioni di cui alle Linee Guida Nazionali - DM 10/09/2010 - punto 13.1 lettera J) a garanzia degli obblighi assunti per l’esecuzione degli interventi di dismissione, opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, eventuale bonifica delle aree soggette ad ogni tipo di inquinamento correlato con l’impianto, nonché ogni smaltimento di tutte le parti e componenti dell’impianto, con possibilità di escussione a prima richiesta da parte della Regione nel caso di inottemperanza del soggetto obbligato.

Articolo 14 – Recesso

La Società avrà il diritto di recedere dalla presente Convenzione, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi:

- 1) sopravvenuta inefficacia dei permessi, delle autorizzazioni e delle concessioni per la realizzazione e l'esercizio del Impianto _____, per effetto di provvedimento giurisdizionale o amministrativo, purché tale inefficacia non sia imputabile a documenti o errori da parte della società, che induca in errore il Comune;
- 2) cambiamento delle condizioni climatiche in modo tale che la gestione e lo sfruttamento del Impianto _____ risulti inefficiente sulla sua produttività complessiva;
- 3) qualsiasi altra ipotesi in cui non fosse più possibile produrre energia elettrica dal Impianto _____ per cause di forza maggiore, fatte salve le obbligazioni di rimozione e ripristino di cui all'art. 13. In tale ipotesi la Società dovrà provvedere a comunicare, tramite pec indirizzata al domicilio digitale dell'Ente, l'intenzione di recedere dalla presente Convenzione. Dal ricevimento di tale comunicazione decorreranno i 12 mesi per la rimozione e ripristino dei Siti. Fino al momento della ricezione da parte del Comune della comunicazione di recesso, la Società sarà obbligata ad erogare al Comune le misure compensative di cui all'art. 6 della presente Convenzione.

Articolo 15 - Risoluzione

La presente Convenzione si intenderà risolta per inadempimento, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla Società, qualora quest'ultima non provveda, nonostante la messa in mora, al pagamento di quanto dovuto come convenuto ai sensi del precedente art. 7.

Articolo 16 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola sarà competente in via esclusiva il foro di Brindisi.

Articolo 17 – Riservatezza

Resta inteso che tutte le informazioni, i dati e/o la documentazione di natura organizzativa, commerciale e/o industriale comunicate da una parte all'altra in relazione alla presente Convenzione ed alle attività ed i progetti in essa previsti e/o agli stessi conseguenti e/o collegabili, sia prima che dopo la sua sottoscrizione, saranno dalle Parti considerate strettamente confidenziali e riservate (di seguito: "Informazioni Riservate"). Tali Informazioni Riservate non potranno essere divulgate a terzi senza il consenso scritto delle Parti e potranno essere utilizzate unicamente ai fini della realizzazione e gestione del Impianto _____. Sia il Comune che la Società prenderanno ogni precauzione necessaria ad impedire la rivelazione a terzi, anche da parte di propri incaricati, di tali Informazioni Riservate, salvo che tale rivelazione non sia resa necessaria da obblighi di legge ovvero da ordini delle Autorità Giudiziarie. Il Comune prende atto dell'importanza per la Società della natura riservata delle Informazioni riservate che è venuto e verrà a conoscere in relazione al Impianto FER.

Articolo 18 - Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti norme e disposizioni di legge in materia.

Articolo 19 - Spese ed oneri

Le spese tutte, dipendenti e conseguenti dal presente Atto sono a carico della Società.

Articolo 20 - Disposizioni Fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale. Se ne chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 27, I° comma del D.P.R. 26.4.1986, n° 131, in quanto atto sottoposto a condizione sospensiva.

Articolo 21 – Disposizioni finali

Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente e a valutare gli aggiornamenti e le modifiche normative intervenute in materia.

Data __/__/____

Per il Comune di Torre Santa Susanna _____

Per la Società RICHIEDENTE: _____

Schema di Convenzione PAS

Repertorio N. _____



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

- Provincia di Brindisi -

Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Torre Santa Susanna (BR) e la società _____ per la realizzazione di n. 1 impianto _____ di potenza nominale di _____ MW denominato “_____” nel territorio del medesimo Comune di Torre Santa Susanna (BR).

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, avanti a me
Dott.ssa _____ in _____ con sede in _____
_____ sono personalmente comparsi i signori:

da una parte

- Il Comune di Torre Santa Susanna (BR) (codice fiscale: 91002750742 indirizzo PEC: protocollo.comune.torresantasusanna@pec.rupar.puglia.it., con sede legale in via Risorgimento n. 36, Torre Santa Susanna (BR), in persona del Responsabile del Servizio URBANISTICA, presso la cui sede per la qualifica è domiciliato, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Torre Santa Susanna (BR) e dichiara di intervenire nel presente atto giusto Decreto n. 1 del 02.01.2025;
- la società - RICHIEDENTE: _____, Con sede legale in Via _____ n. _____ - _____, P.IVA _____, rappresentata per i fini di questo contratto dal sig. _____, nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante della società;

Le Parti come sopra costituite, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni.

Quindi mi premettono:

a) La legislazione nazionale ed in particolare modo il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030, promuove lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

b) la legislazione nazionale e comunitaria ed in particolar modo il Decreto legislativo 387/2003, in attuazione della direttiva comunitaria 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonte energetica rinnovabile, tra cui la fonte eolica, incentiva lo sviluppo delle energie rinnovabili in quanto di pubblico interesse e di pubblica utilità;

Schema di Convenzione ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 31/07/2025

c) per quanto precede, l'utilizzazione di fonti fotovoltaiche e la realizzazione dei relativi impianti per la generazione di energia elettrica sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 10/1991, il quale dispone sul punto che *“le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”*;

d) il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, conferma e integra la disciplina di cui sopra prevedendo, all'art.12, comma 1, che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*.

e) circa il rapporto fra tutela paesaggistico-ambientale e utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004, in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede che *“le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale”*;

f) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito **“Linee Guida”**), disciplina l'eventuale determinazione di *“misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche”*, stabilendo altresì che *“le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale”* e che *“non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto”*.

g) il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili di cui ai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, 23 giugno 2016, è oggetto di una progressiva rimodulazione e adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

h) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (**“Legge di stabilità 2019”**), all'art. 1, comma 953, ha previsto che *“ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto*.

Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili”;

i) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;

j) la Società ha avviato, in data _____, l'iter autorizzativo finalizzato alla realizzazione di un impianto _____ della potenza nominale massima di _____ MW, ubicato nel Comune di Torre Santa Susanna (BR) attraverso la procedura semplificata di PAS prot. n. _____ del _____.

k) i siti individuati per la realizzazione del Impianto FER (di seguito: i **“Siti”**) risultano essere dislocati nel comune di Torre Santa Susanna (BR). Le caratteristiche e la consistenza delle opere, gli identificativi catastali relativi alle porzioni di terreno interessate dall'impianto, nonché la relativa titolarità, sono espressamente indicati negli elaborati progettuali allegati alla PAS;

l) La Società, con la sottoscrizione della presente convenzione, o suoi aventi causa, si dichiara sin da ora disponibile a riconoscere in favore del Comune di Torre Santa Susanna (BR) le misure compensative, ai sensi e nei limiti previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 Settembre 2010 e dell'art. 9 della presente convenzione, il cui controvalore massimo è calcolato, in conformità ai criteri stabiliti dal predetto Decreto Ministeriale, tenendo conto dell'impatto complessivo del Impianto FER, ivi inclusi i disagi che saranno prodotti dalle varie attività preordinate all'installazione dei medesimi (quali ad esempio attività di cantiere, incremento del traffico di mezzi pesanti e leggeri straordinari ed

eccezionali) nonché della gestione dello stesso (quali ad esempio l'interferenza visiva, lavori vari per manutenzione ordinarie e straordinarie) nonché delle misure di mitigazione in concreto già previste;

m) per quanto sopra, in relazione alla tipologia degli interventi ed in considerazione dell'impatto ambientale prodotto dall'installazione dell'impianto di cui trattasi si è convenuto di procedere alla realizzazione di opere compensative di carattere ambientale così come indicate dal DM 10/09/2010 inerente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ed entro i limiti e le condizioni ivi previsti;

n) che, con la sottoscrizione del presente Atto pubblico, le parti intendono regolamentare i reciproci rapporti in relazione alle misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste;

o) con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato incaricato il Responsabile del Servizio URBANISTICA di procedere alla sottoscrizione della medesima in conformità allo schema allegato alla predetta deliberazione;

p) le parti si danno reciprocamente atto che, per poter realizzare l'Impianto FER, nonché ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o permesso che fosse richiesto ai sensi della normativa vigente pertanto la presente convenzione è subordinata, ai fine della sua validità, alla effettiva realizzazione dell'impianto FER così come proposto.

q) attraverso la procedura di PAS prot. ____ n. _____ del _____, la Società ha ottenuto il titolo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto _____ da _____ MW, da installare nel Comune di Torre Santa Susanna (BR) e con opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Erchie (BR).

r) la Società ha per oggetto sociale e opera, direttamente ovvero a mezzo di partecipazione in altre società o enti, nel settore dell'energia elettrica per l'acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti in Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la vendita dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché per l'attività di generazione e scambio dei relativi titoli ambientali;

s) la presente Convenzione definisce la compensazione ambientale prevista dalla legge n. 239/2004 di cui alla lettera e) delle premesse e di cui alle Linee Guida, lettera f) delle premesse alla luce di quanto disposto della sopravvenuta previsione dell'art. 1, comma 953 delle Legge di Stabilità 2019.

t) a mezzo della presente Convenzione le Parti intendono individuare e disciplinare le misure compensative di cui alle Linee Guida in relazione all'esercizio dell'Impianto di Torre Santa Susanna;

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La presente convenzione, è stipulata in conformità con quanto stabilito dal "Regolamento FER" approvato con DCC N° ____ del ____ . Con la presente convenzione si recepiscono e

sono fatti salvi gli obblighi del soggetto proponente stabiliti dal “Regolamento FER” del Comune di Torre Santa Susanna.

Articolo 2. – Oggetto

Oggetto della presente Convenzione sono i reciproci impegni delle Parti, nell’ambito della procedura PAS, per la realizzazione dell’impianto FER come descritto nelle premesse, (e delle relative opere accessorie e di collegamento, incluse quelle necessarie ad accedere alle postazioni di macchina e alla cabina di impianto nonché i cavidotti di collegamento fra le diverse postazioni e la linea di collegamento alla Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione) ed in relazione alle opere compensative connesse alla realizzazione del suddetto Impianto FER, ai sensi e con le modalità di cui al D.Lgs. n. 387/2003.

Articolo 3. Obblighi del Comune

- 3.1** Le Parti prendono atto che il Comune sarà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa al funzionamento, all’esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell’Impianto, salvo che lo stesso non concorra, anche in via omissiva, in fatto o in diritto al verificarsi di eventi dannosi, dolosi o colposi, connessi a quanto sopra.
- 3.2** Il Comune si impegna sin da ora a porre in essere, anche mediante il perfezionamento di successivi atti o accordi, quanto nella sua competenza per consentire l’esercizio e la manutenzione dell’Impianto e di ogni relativa infrastruttura e pertinenza.
- 3.3** Con la presente Convenzione, il Comune autorizza la Società ad occupare, per tutto il tempo occorrente, aree di proprietà comunale (a titolo esemplificativo strade comunali interpoderali) per il passaggio dei mezzi necessari all’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’Impianto nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto e delle opere accessorie. Resta inteso tra le Parti che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree di proprietà comunale di cui sopra, in particolare delle strade comunali, qualora dovessero verificarsi ammaloramenti dovuti al passaggio di mezzi o altro nel corso delle lavorazioni o successivamente nelle fasi di gestione dell’Impianto, saranno a carico della Società.
- 3.4** Il Comune si impegna ad esercitare le proprie funzioni in ambito energetico, ambientale e di tutela del territorio nel rispetto dei termini procedurali che le regolano e, in via generale, dei termini previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., in modo da non esporre la Società al pregiudizio derivante dal ritardo nell’esercizio dell’attività amministrativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e di leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i..
- 3.5** Il Comune si impegna a non assumere alcun atto o provvedimento, né a compiere alcuna attività che possa ostacolare l’esecuzione dei lavori volti alla costruzione, esercizio e manutenzione dell’Impianto _____, delle opere connesse e delle relative infrastrutture e, comunque, a non porre in essere fatti o atti che possano ostacolare o limitare l’esercizio ed il normale uso, fermi restando i poteri e la competenza sulla sicurezza del territorio di spettanza e il caso di utilizzo dell’impianto in contrasto con la normativa di legge.
- 3.6** Il Comune si impegna a destinare le somme ricevute in forza della presente Convenzione all’esecuzione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale di cui all’articolo 6 con obbligo di rendicontazione periodica nei confronti della Società. Restando inteso tra le Parti che la realizzazione delle Misure Compensative, così come definite dall’articolo 6, sarà di esclusiva competenza e responsabilità dell’Amministrazione Comunale, e che tali Misure Compensative

saranno di esclusiva proprietà del Comune, il quale accetta espressamente di farsi carico del relativo esercizio, gestione e manutenzione, senza null'altro pretendere dalla Società.

3.7 Il Comune acconsente sin d'ora, dà atto e accetta che la Società potrà cedere i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione a favore di un qualsivoglia terzo che in futuro acquisisca la titolarità o la proprietà dell'Impianto, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire l'Indennizzo di cui all'articolo 7 e che nei confronti del Comune stesso il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici facenti capo a quest'ultima.

Articolo 4. Impegno alla costituzione dei diritti reali in favore della Società.

Per l'esercizio dell'Impianto e la sua regolare manutenzione, il Comune, attraverso la presente Convenzione, ove necessario, si obbliga a costituire in favore della Società tutti i diritti reali, ivi compresi in particolare quelli di servitù e di superficie, occorrenti alla piena realizzazione, all'esercizio e alla gestione dell'Impianto, sulle aree individuate.

Articolo 5. Impegni della Società

5.1 la Società con la presente Convenzione si impegna a rispettare le prescrizioni della PAS e in ottemperanza alle disposizioni nella stessa contenute, a porre particolare attenzione all'impatto sull'ambiente che la costruzione dell'Impianto _____ potrebbe causare.

5.2 La Società provvederà, a proprie cure e spese, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

5.3 la Società si impegna, nella misura e nei termini disposti dal successivo art. 7, a riconoscere in favore del Comune un indennizzo a titolo di misura di compensazione e riequilibrio ambientale in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e delle Linee Guida, alla luce di quanto disposto dalla sopravvenuta previsione dell'art. 1, comma 953 delle Legge di Stabilità 2019 in relazione alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'Impianto, e secondo quanto previsto nella PAS.

5.4 Durante tutto il periodo di esercizio e funzionamento dell'Impianto, la Società si impegna a svolgere, in accordo con i buoni canoni di manutenzione e con la buona prassi ingegneristica, tutte le opere di manutenzione e di gestione dell'Impianto stesso.

Articolo 6. Misure di Compensazione

6.1 L'Indennizzo di cui all'articolo 7, è destinato esclusivamente alla realizzazione di misure compensative di riequilibrio ambientale come definite dalle Linee Guida (di seguito le "**Misure Compensative**") tra cui a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

c) Interventi di efficienza energetica:

- sostegno per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte del Comune;
- installazione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc..)
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica dello stesso;

- acquisto automezzi e mezzi meccanici ed attrezzi per il mantenimento del patrimonio comunale disponibile e del territorio (ambiente, viabilità, impianti);
 - altri interventi comunque orientati alle finalità di compensazione ambientale e di efficienza energetica individuati dal Comune e preventivamente approvati per iscritto dalla Società;
 - pagamento rateo per mutui di cui sopra;
 - Digitalizzazione ed informatizzazione della PA;
- d) Interventi sul territorio:
- realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità e segnaletica miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinano una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (es. rifacimento/manutenzione stradale anche con asfalto fonoassorbente);
 - regimentazione acque pluviali e misure di prevenzione e ripristino in relazione a possibili dissesti idrogeologici o di allagamenti;
 - servizio di antincendio in accordo e coordinamento con la Protezione Civile;
 - sgombero in occasione di precipitazioni nevose ed interventi a seguito di calamità naturali;
 - manutenzione del verde pubblico;
 - realizzazione di interventi sulla rete idrica fognaria;
 - realizzazione e/o sistemazione di piste ciclabili e di rigenerazione urbana in genere.

6.2 Gli interventi sopraelencati sono indicativi e non esaustivi delle opere che il Comune potrebbe realizzare nell'interesse pubblico e per la riqualificazione ambientale del suo territorio.

6.3 Il Comune si impegna a individuare, con proprie successivi atti, le specifiche Misure Compensative di cui al presente articolo, indicando il valore di ciascuna di esse ai fini della determinazione della quota parte di Indennizzo di cui all'articolo 7 ad esse riferibili e le relative tempistiche di realizzazione.

Articolo 7. Indennizzo

7.1 In accordo con quanto stabilito con la presente convenzione e dalle Linee Guida, le Misure Compensative hanno un valore economico stimato equivalente al **3 % (TRE)** dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'Impianto per tutta la durata della vita utile dell'Impianto stesso.

7.2 Le Parti concordano che la Società, a fronte degli impegni assunti con il Comune e a titolo di riequilibrio e compensazione dell'impatto ambientale causato dall'Impianto e dalle relative opere accessorie sull'ambiente locale, corrisponderà a quest'ultimo **un importo annuale pari al 3 % (tre per cento)** dei proventi, al netto dell'I.V.A. e comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'Impianto per tutta la durata della vita utile dell'Impianto stesso.

7..2.1 GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. La garanzia fidejussoria è pari al **130%** della somma complessiva, corrispondente al totale dovuto, dopo la detrazione dell'eventuale anticipo.
2. La garanzia fidejussoria deve coprire anche l'importo degli interessi legali al tasso in vigore al momento del pagamento, ai sensi dell'art. 1282 del Codice Civile.

3. Sono accettate esclusivamente garanzie fidejussorie che consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna corresponsione annuale riferita all'annualità precedente, provenienti da Istituti di credito, Compagnie di Assicurazione e Intermediari finanziari iscritti all'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 385/1993 e autorizzati dalla Banca D'Italia (soggetti autorizzati ad emettere fidejussioni verso gli Enti Pubblici):

- Istituti di Credito con sede nel territorio della Comunità Europea;
- Compagnie Assicuratrici con sede nel territorio della Comunità Europea;
- Intermediari Finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d'Italia di cui all'art.106 del D. Lgs. 385/1993.

4. La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole:

- esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 C.C. e sia ai termini di cui all'art. 1957 commi 1 e 2 c.c.;
- essere intestata a tutti i titolari della PAS, solidalmente responsabili;
- essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Torre Santa Susanna.
- essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Torre Santa Susanna;
- essere del tipo "a prima richiesta" del Comune di Torre Santa Susanna.

In caso di variazione della titolarità della PAS, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l'appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.

5. La garanzia fidejussoria dovrà avere una durata minima di **almeno 240 mesi e massima di 360 mesi**, dovrà essere intestata al titolare della PAS e dovrà riportare l'indicazione chiara dell'impianto FER per le quali fornisce garanzia, del luogo dell'intervento e delle voci di costo coperte dalla garanzia.

7.2.2 ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

1. In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza delle singole rate – stabilito attraverso lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune - , l'Ente procede al recupero delle somme inavase, inclusi gli interessi legali maturati sulle somme dovute, inviando senza ritardo richiesta di escussione diretta al soggetto garante, senza preventiva diffida del debitore, richiedendo il versamento della rata scaduta, da effettuarsi entro quindici giorni dalla notifica della richiesta.

2. Nel caso in cui il soggetto garante non provveda ad effettuare il pagamento della somma richiesta entro il termine indicato di quindici giorni, l'Ente avvierà le procedure di recupero coattivo delle somme a credito presso il debitore e in co-obbligazione presso il soggetto garante, con trasmissione degli atti all'Avvocatura dell'Ente.

3. Il debitore potrà in ogni momento effettuare il pagamento spontaneo di quanto dovuto a titolo di rate e interessi legali maturati fino al momento del pagamento. Tale versamento spontaneo estingue il credito vantato dall'Ente relativamente a quanto versato.

7.2.3 SVINCOLO DELLA GARANZIA FIDEJUSSORIA

1. Il titolare della AU/PAS potrà ottenere lo svincolo della garanzia fidejussoria una volta terminato il pagamento di tutte le rate dovute, comprensivo delle somme dovute a titolo di interessi legali, presentando apposita domanda al Servizio competente.

2. L'ufficio competente procederà alla consegna di una dichiarazione di svincolo a firma del Funzionario Responsabile e consegnerà gli originali cartacei della garanzia fidejussoria eventualmente depositati.

7.2.4 INDENNITÀ

Il Proponente corrisponderà al Comune i canoni per gli eventuali **diritti reali e/o di godimento**, o **indennità una tantum** per la concessione dei diritti di servitù di cavidotto, accesso, passaggio, occupazione di spazio aereo o altra analoga servitù, o titolo concessorio, *sui*

terreni di proprietà del Comune, afferenti a esigenze che si potranno manifestare nel corso dell'esercizio e della manutenzione dell'Impianto FER e delle relative opere accessorie e di collegamento.

L'eventuale canone, o indennità una tantum, per la costituzione dei diritti è determinato e sarà corrisposto dal proponente in favore del Comune sulla base dei valori correnti per tale tipologia di diritto in relazione a fondi agricoli nell'ambito del territorio del Comune.

I canoni e le indennità una tantum eventualmente riconosciute al Comune si intendono escluse nell'importo complessivo di cui all'art. 7 .

L'eventuale canone previsto per la costituzione dei diritti, sarà versato dal proponente al Comune successivamente alla sottoscrizione della Convenzione per la costituzione degli eventuali diritti reali e/o di godimento sui terreni di proprietà del Comune.

Articolo 8. Tempi di esecuzione

8.1 La Società dovrà dare preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori al Comune, gli stessi dovranno essere ultimati entro i termini e con le modalità e condizioni previsti da tale provvedimento autorizzativo.

8.2 La Società dovrà ugualmente dare tempestiva comunicazione di ogni evento che possa comportare ritardi nell'ultimazione dei lavori come sopra indicato ed avrà facoltà di richiedere una proroga per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà, la quale sarà valutata nella sua efficacia dal Comune.

8.3 Alla scadenza della Convenzione, la Società si impegna, entro 12 mesi, al totale e integrale ripristino dello stato dei luoghi, come previsto nell'art. 9 ed in ottemperanza del Regolamento FER.

Articolo 9. Durata della Convenzione

La presente Convenzione ed i diritti ivi costituiti con la medesima avranno durata per tutta la vita utile dell'impianto.

Articolo 10. Modifiche alla Convenzione

10.1 Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e dovranno risultare per iscritto.

10.2 Qualora, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, dovessero intervenire modifiche rilevanti della normativa regionale, nazionale e/o comunitaria o atti amministrativi riguardanti l'oggetto della Convenzione medesima e conseguentemente incidenti sulle attività della Società, sul contenuto della Convenzione stessa e sugli interessi delle Parti, queste ultime si impegnano a concordare e modificare, se necessario, i reciproci impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

10.3 Le eventuali modifiche della presente convenzione potranno essere approvate con atto di Giunta Comunale, da sottoporre alla approvazione successiva del Consiglio comunale.

Articolo 11. Conformità della Convenzione al D. Lgs. n. 231/2001

11.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

11.2 In particolare la Società dichiara, e il Comune prende atto, di aver adottato ed efficacemente attuato un apposito Codice Etico (il "**Codice Etico**") recante procedure aziendali e disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001.

11.3 Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a rispettare la suddetta normativa e le procedure del citato Codice Etico che il Comune dichiara di conoscere e accettare per l'intera durata della presente Convenzione e concordano che l'omissione o l'inosservanza, anche parziale, di tali procedure, come peraltro la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione o comunque connessi e relativi alla medesima, costituisce grave inadempimento, con conseguente diritto, per ciascuna delle Parti, di risolvere la presente Convenzione. In tale ipotesi, l'esercizio del suddetto diritto di risoluzione avverrà a danno della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle procedure e dei comportamenti, ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra, ferma restando l'obbligazione di manlevare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione e inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

Articolo 12. Efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata all'ottenimento da parte della Società delle necessarie autorizzazioni per la costruzione e messa in esercizio del Impianto FER, nonché alla effettiva realizzazione dell'Impianto _____, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 11 e dal regolamento FER.

Articolo 13. Ripristino del sito

Al fine di assicurare l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi, la Società deve depositare presso la Regione Puglia - Sezione Transizione Energetica, la fideiussione, bancaria o assicurativa, a favore dell'Ente che la sottoscriverà, per un importo pari a € 100,00 per ogni Kw di potenza elettrica rilasciata, ai sensi dell'art. 4 punto 2 della D.G.R. 19 dicembre 2022 n. 1901 e conformemente alle previsioni di cui alle Linee Guida Nazionali - DM 10/09/2010; A garanzia degli obblighi assunti per l'esecuzione degli interventi di dismissione, opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, eventuale bonifica delle aree soggette ad ogni tipo di inquinamento correlato con l'impianto, nonché ogni smaltimento di tutte le parti e componenti dell'impianto, con possibilità di escussione a prima richiesta da parte della Regione nel caso di inottemperanza del soggetto obbligato.

Articolo 14. Recesso

La Società avrà il diritto di recedere dalla presente Convenzione, al verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi:

- 1) sopravvenuta inefficacia dei permessi, delle autorizzazioni e delle concessioni per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, per effetto di provvedimento giurisdizionale o amministrativo, purché tale inefficacia non sia imputabile a documenti o errori da parte della società, che induca in errore il Comune;
- 2) qualsiasi altra ipotesi in cui non fosse più possibile produrre energia elettrica per cause di forza maggiore, fatte salve le obbligazioni di rimozione e ripristino di cui all'art. 13. In tale ipotesi la Società dovrà provvedere a comunicare, tramite pec indirizzata al domicilio digitale dell'Ente, l'intenzione di recedere dalla presente Convenzione. Dal ricevimento di tale comunicazione decorreranno i 12 mesi per la rimozione e ripristino dei Siti. Fino al momento della ricezione da parte del Comune della comunicazione di recesso, la Società

sarà obbligata ad erogare al Comune le misure compensative di cui all'art. 6 della presente Convenzione.

Articolo 15. Risoluzione

La presente Convenzione si intenderà risolta per inadempimento, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla Società, qualora quest'ultima non provveda, nonostante la messa in mora, al pagamento di quanto dovuto come convenuto ai sensi del precedente art. 7.

Articolo 16. Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola sarà competente in via esclusiva il foro di Brindisi.

Articolo 17. Riservatezza

Resta inteso che tutte le informazioni, i dati e/o la documentazione di natura organizzativa, commerciale e/o industriale comunicate da una parte all'altra in relazione alla presente Convenzione ed alle attività ed i progetti in essa previsti e/o agli stessi conseguenti e/o collegabili, sia prima che dopo la sua sottoscrizione, saranno dalle Parti considerate strettamente confidenziali e riservate (di seguito: "Informazioni Riservate"). Tali Informazioni Riservate non potranno essere divulgate a terzi senza il consenso scritto delle Parti e potranno essere utilizzate unicamente ai fini della realizzazione e gestione del Impianto FER. Sia il Comune che la Società prenderanno ogni precauzione necessaria ad impedire la rivelazione a terzi, anche da parte di propri incaricati, di tali Informazioni Riservate, salvo che tale rivelazione non sia resa necessaria da obblighi di legge ovvero da ordini delle Autorità Giudiziarie. Il Comune prende atto dell'importanza per la Società della natura riservata delle Informazioni riservate che è venuto e verrà a conoscere in relazione al Impianto FER.

Articolo 18. Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti norme e disposizioni di legge in materia.

Articolo 19. Spese ed oneri

Le spese tutte, dipendenti e conseguenti dal presente Atto sono a carico della Società.

Articolo 20. Disposizioni Fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale. Se ne chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 27, I° comma del D.P.R. 26.4.1986, n° 131, in quanto atto sottoposto a condizione sospensiva.

Articolo 21. Disposizioni finali

Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente e a valutare gli aggiornamenti e le modifiche normative intervenute in materia.

Data ___/___/____

Per il Comune di Torre Santa Susanna

Per la Società RICHIEDENTE: _____



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

Deliberazione N° 20 del 31/07/2025

CONSIGLIO COMUNALE

Punto O.d.G. n° 5

Seduta del 31/07/2025

OGGETTO:	ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE FER - REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI REGOLATI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE
---	---

Note

Data 11/07/2025

Il Responsabile Ing. Fanizza Pasquale

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
--------------------------------------	--

Note

Data

Il Responsabile

IL PRESIDENTE Gemma Giuseppe Saverio	IL SEGRETARIO GENERALE avv. Nozzi Angela
--	--

Assenti:

Note:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	INVIO: Capigruppo <input type="checkbox"/>
	Prefettura <input type="checkbox"/>
	OO.SS. <input type="checkbox"/>



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 del 31/07/2025

OGGETTO:

**ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE FER - REGOLAMENTO PER
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI REGOLATI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE.**

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
GEMMA GIUSEPPE SAVERIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
AVV. NOZZI ANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).